

Decreto di pagamento Ferrobonus 2023-2024

In data 31 luglio 2025 è stato firmato il decreto direttoriale n. 142 per il pagamento di una parte dei contributi Ferrobonus, periodo 21 ottobre 2023 - 20 ottobre 2024 ([Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ferrobonus quota stanziamento 2025](#)).

In relazione alle modalità di calcolo del contributo, si specifica che lo stesso è stato effettuato secondo la seguente metodologia:

- a) Calcolo del coefficiente unitario: dividendo le risorse a disposizione per la I annualità (fondi 2023 + fondi 2025) per il totale delle percorrenze rendicontate da tutte le imprese beneficiarie;
- b) Calcolo del contributo spettante: moltiplicando il coefficiente unitario (1,47151301 €) per le sole percorrenze ammissibili di ciascuna impresa beneficiaria.

Il pagamento del contributo spettante validato per la I annualità di Ferrobonus, a valere sui fondi stanziati per gli esercizi finanziari del MIT 2023 e 2025, è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) Eventuale acconto, qualora richiesto ai sensi della Circolare prot. n. 1449 del 26 giugno 2024, pagato attraverso il DD n. 152 del 14/11/2024 (parte dei fondi 2023);
- 2) Successiva erogazione, effettuata attraverso il DD n. 142 del 31/07/2025 (fondi 2023): l'importo è il risultato della differenza tra gli importi pubblicati al seguente link [Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ferrobonus quota impegno 2023](#) e gli importi erogati in fase di acconto;
- 3) Ultima erogazione da effettuarsi entro l'anno 2025 (fondi 2025), ovvero la differenza tra **contributo spettante** comunicato con la lettera di ammissione e i fondi già erogati.

Riguardo le modalità di effettuazione del **ribaltamento** – per motivi di semplificazione e concentrazione delle procedure, sia di concessione del ribaltamento, sia delle verifiche successive che dovranno essere effettuate dalla società RAM e dal Ministero – si ritiene che il termine di cui all'articolo 10 comma 3 del decreto interministeriale 30 agosto 2023, n. 134 (*“il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario del contributo entro sessanta giorni dal ricevimento”*) decorra dal momento di ricevimento del saldo del contributo.

E' di tutta evidenza che la percentuale richiesta per il ribaltamento (almeno il 50% del contributo, ex articolo 6, comma 4) è da riferirsi all'importo totale del contributo spettante.